

Comitato Regionale Lombardia

Via G.B. Piranesi 46
20137 Milano

Corte Sportiva

Tel. +39 027002091

Cortesportiva@lombardia.fip.it

www.fip.it/lombardia

Milano (MI), 19 febbraio 2026

OGGETTO: SENTENZA SU RECLAMO N. 11/2026 PROPOSTO DA A. DIL. BASKET ROZZANO PRO LOCO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO ASSUNTO DAL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE N. 775 – DIVISIONE REGIONALE 4 N. 39 CON C.U. N. 2604 DEL 02.02.2026

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Lombardia FIP così composta:

Avv. Matteo Pozzi (Presidente) – Avv. Giulia Vigna (Membro) – Avv. Elena Celeste (Membro)

PREMESSO CHE

- A. DIL. BASKET ROZZANO PRO LOCO ha ritualmente proposto reclamo avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Regionale n. 775 – Divisione regionale 4 n. 39 con C.U. n. 2604 del 02.02.2026 relativamente alla gara 8967 del 01.02.2026 con cui le venivano comminate le seguenti sanzioni: *“ammenda di Euro 60.00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri e per minacce collettive e frequenti [art. 27,4bd RG ,art. 27,5bd RG] 8967 JACOPO LANZI (BASKET ROZZANO Verde) All. JACOPO LANZI squalifica tesserato per 1 gara per proteste avverso decisioni arbitrali e per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri [art. 32,1a RG,art. 33,1/1b RG]A fine partita 8967 ANDREA IOSCA (BASKET ROZZANO Verde) 1° ass. ANDREA IOSCA squalifica tesserato per 1 gara per proteste avverso decisioni arbitrali e per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri [art. 32,1a RG,art. 33,1/1b RG]A fine partita 8967 LEONARDO BOI (BASKET ROZZANO Verde) LEONARDO BOI squalifica tesserato per 7 gare per comportamento irrispettoso nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al gioco e per comportamenti di tesserati iscritti a referto commessi per finalità di discriminazione o di odio razziale, religioso e territoriale e per circostanze attenuanti [art. 33,3/1a RG,art. 33,5 RG offesa a carattere di discriminazione razziale nei confronti di tesserato avversario,art. 21,4 RG] 8967 MAURO DELL'ORTO (BASKET ROZZANO Verde) Acc. MAURO DELL'ORTO inibizione determinata dal 02/02/2026 al 13/02/2026 per proteste avverso decisioni arbitrali e per tenuto conto dell'aggravante relativa alla carica di capitano della squadra, dirigente di società o addetto agli arbitri rivestita e per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri [art. 32,1a RG,art. 21,5a RG,art. 33,1/1b RG All'atto dell'abbandono dell'impianto di gioco da parte dell'arbitro] 8967 BASKET ROZZANO Verde squalifica campo per 2 gare per tentativo di aggressione, comportamento minaccioso o gravemente offensivo, commesso da più persone, fuori del campo di gioco [art. 29,5B RG] Offese nei confronti dell'arbitro all'uscita dell'impianto di gioco, ostacolandone altresì il libero transito. Sanzione da scontarsi con gare a porte chiuse ai sensi dell'art. 17 RG 8967 BASKET ROZZANO Verde ammenda di Euro 300.00 per squalifica campo di gioco [art. 17 RG]”*
- La Corte Sportiva d'Appello adita fissava udienza da remoto per il giorno 09 febbraio 2026 ore 14,15;
- Alla predetta udienza compariva l'Associazione reclamante in persona del proprio Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Alessandro Lanzi il quale, riportandosi integralmente al proprio reclamo ed alle successive integrazioni, contestava la ricostruzione del rapporto del Direttore di Gara specie con riferimento alla presunto comportamento del tesserato Leonardo Boi e del comportamento del pubblico a fine gara;
- Veniva altresì svolto un supplemento istruttorio mediante audizione del Direttore di Gara Sig. Stefano Sibra in merito a quanto da lui riportato nel referto di gara;



- La Corte Sportiva d'Appello si riservava.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale FIP Lombardia, esaminati gli atti del procedimento, il reclamo proposto dalla società Basket Rozzano Pro Loco avverso il Comunicato Ufficiale n. 2604 del 02.02.2026 del Giudice Sportivo Regionale, il rapporto arbitrale relativo alla gara n. 8967 del 01.02.2026, nonché all'esito del supplemento istruttorio disposto con audizione del Direttore di Gara in sede di udienza, osserva quanto segue.

È principio consolidato della giurisprudenza sportiva che il rapporto arbitrale costituisca c.d. "prova privilegiata" dei fatti occorsi durante la gara, in quanto redatto da soggetto terzo investito di funzione pubblicistica sportiva.

Tuttavia, tale valore probatorio non può essere inteso in termini assoluti o automatici, ma deve essere necessariamente accompagnato da un contenuto intrinsecamente attendibile, specifico e coerente, tale da consentire al giudice di secondo grado un effettivo controllo nel rispetto dei principi del contraddittorio e del giusto processo sportivo. In particolare, il carattere privilegiato del referto presuppone che il fatto sanzionato sia stato direttamente percepito dal Direttore di Gara, puntualmente descritto nelle sue modalità e circostanze e non contraddetto da successive precisazioni dello stesso estensore, poiché in difetto di tali requisiti la prova perde la propria forza piena e non può fondare, da sola, una sanzione di particolare gravità.

Nel caso di specie, la squalifica per sette gare inflitte al tesserato Leonardo Boi è stata irrogata in primo grado sulla base dell'asserita pronuncia di un'espressione di contenuto razzista indicata nel rapporto arbitrale. Tuttavia, all'esito del supplemento istruttorio resosi necessario a seguito del reclamo e del fatto che non vi fosse allegato alcun rapporto arbitrale dettagliato al referto di gara, è emerso in modo chiaro e inequivocabile che il Direttore di Gara non ha percepito direttamente l'espressione contestata, ma ne ha avuto conoscenza esclusivamente *de relato*, circostanza espressamente confermata dallo stesso arbitro in sede di udienza.

Ne consegue che il fatto posto a fondamento della sanzione non risulta assistito da prova diretta, ma esclusivamente da una riferita percezione indiretta acquisita a gara conclusa, con la conseguenza che non può ritenersi integrata la piena prova del comportamento sanzionato né può operare il carattere privilegiato del referto arbitrale, venendo meno il presupposto essenziale della percezione diretta del fatto da parte dell'arbitro.

Pertanto, correttamente la Corte adita ritiene di revocare la sanzione della squalifica, non potendo essa essere mantenuta sulla base di un elemento probatorio strutturalmente insufficiente in sede giudicante, fermo restando che tale revoca non equivale ad una valutazione di insussistenza del fatto sotto il profilo disciplinare, ma discende esclusivamente dai limiti probatori propri del giudizio sportivo di secondo grado.

Proprio in considerazione della gravità intrinseca della condotta ipotizzata, la Corte ha ritenuto doveroso disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale FIP, quale organo funzionalmente competente allo svolgimento di un'attività istruttoria piena, finalizzata all'accertamento dei fatti nelle forme proprie del procedimento inquirente, con l'assunzione di eventuali ulteriori elementi di prova, in ossequio al principio di corretta separazione tra funzione giudicante e funzione investigativa.

Con riferimento, invece, alla sanzione della squalifica del campo di gioco, la Corte rileva inoltre che dal rapporto arbitrale non emerge alcuna descrizione puntuale di condotte riconducibili a tentativi di aggressione, comportamenti violenti o minacciosi da parte del pubblico al termine della gara e che, al fine di chiarire tale profilo, è stato disposto un supplemento istruttorio nel corso del quale il Direttore di Gara ha precisato che il proprio passaggio a fine incontro non è stato impedito né ostruito, ma unicamente rallentato, senza che si verificassero situazioni di pericolo o di pressione fisica. In assenza di una rappresentazione chiara, specifica e coerente del fatto contestato, sia nel rapporto arbitrale sia nel successivo approfondimento istruttorio, la sanzione della squalifica del campo risulta pertanto priva di adeguato fondamento fattuale e deve essere revocata.

La Corte rileva altresì come nel caso di specie il referto arbitrale risulti redatto in maniera generica e sommaria, privo di un'articolata descrizione dei fatti e delle condotte asseritamente rilevanti sotto il profilo disciplinare, né accompagnato da un rapporto dettagliato che, avuto riguardo alla gravità delle violazioni contestate e all'entità delle sanzioni irrogate, sarebbe stato ragionevolmente necessario. In particolare, il referto si limita a qualificare le condotte mediante il richiamo e la spunta al relativo *nomen iuris*, senza tuttavia specificarne le concrete modalità di realizzazione, il contesto, la dinamica temporale e l'effettiva incidenza sul regolare svolgimento della gara o sulla sicurezza dei presenti. **Un simile approccio descrittivo non consente al Giudice di secondo grado di svolgere un controllo pieno ed effettivo, né di verificare la reale sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie disciplinari contestate, risultando pertanto incompatibile con i principi del contraddittorio e del giusto processo sportivo, che impongono una rappresentazione chiara, completa e verificabile dei fatti posti a fondamento dell'azione disciplinare.**

Alla luce di quanto sopra, la Corte ha ritenuto di accogliere parzialmente il reclamo, revocando le sanzioni non sorrette da un quadro probatorio sufficiente e confermando gli ulteriori provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo Regionale non incisi dalle criticità rilevate, in applicazione dei principi di terzietà, proporzionalità e giusto processo sportivo che devono orientare l'azione degli organi di giustizia federale e garantire la credibilità dell'intero sistema disciplinare.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riforma il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Regionale di 1° grado nel C.U. n. 2604 del 02.02.2026 relativo alla Gara n. 8967 del 01.02.2026 – Divisione regionale 4 n. 39 nei seguenti termini:

- revoca la sanzione della squalifica per sette gare inflitta al tesserato LEONARDO BOI (Basket Rozzano Verde) in quanto, all'esito del supplemento istruttorio disposto, è emerso che il Direttore di Gara non ha percepito direttamente l'espressione contestata, avendone avuto conoscenza esclusivamente *de relato* ed a gara ormai terminata, circostanza che non consente di ritenere integrata la piena prova del comportamento sanzionato in prime cure ed il carattere privilegiato del referto arbitrale;
- dispone, pertanto, la trasmissione degli atti alla Procura Federale FIP affinché valuti l'eventuale sussistenza di profili disciplinari da accertarsi nelle forme proprie del procedimento inquirente, non essendo l'adita Corte competente a giudicare nel merito;
- revoca la sanzione della squalifica del campo di gioco per due gare (da scontare con le modalità ex art. 17 RG) e della relativa ammenda di € 300,00=, ordinando la restituzione alla reclamante in caso di avvenuto pagamento, in quanto non risulta dal rapporto arbitrale - nonché dal successivo supplemento istruttorio - alcun episodio riconducibile a tentativo di aggressione o comportamento minaccioso o gravemente offensivo da parte del pubblico al termine della gara;
- conferma ogni altro provvedimento adottato dal Giudice Sportivo di primo grado nel C.U. n. 2604 del 02.02.2026.

Dispone comunque l'incameramento del 50% (cinquanta) del contributo per le spese di giustizia.
Milano, 19 febbraio 2026

La Corte Sportiva di Appello Territoriale FIP Lombardia.